

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 23/06/2020

### FATTO

Nel ricorso, il cliente ha affermato di aver stipulato in data 02/07/2015 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente a novembre 2019.

Dopo aver proposto reclamo, chiede il rimborso di € 2.009,00 a titolo di oneri accessori non maturati, senza tuttavia precisare i calcoli effettuati. Chiede inoltre il rimborso delle spese di assistenza legale per € 250,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che/di:

- in via preliminare, il comportamento dell'intermediario in sede di estinzione anticipata dell'operazione in oggetto, è stato pienamente aderente alle Istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza. La chiara dizione letterale dell'art. 125-sexies del TUB, che ha dato attuazione nell'ordinamento italiano all'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE<sup>1</sup>, ha condotto la giurisprudenza e la stessa Banca d'Italia a ritenere operante nel tempo la tradizionale distinzione tra costi legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento (non ripetibili) e costi connessi alla durata del rapporto e quindi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del rapporto;
- l'effettiva portata della recente sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea C-383/18, pronunciata in data 11.09.2019, non può comportare il superamento della distinzione tra i costi sopra richiamati, anche perché l'art. 16 della Direttiva, dispiega una efficacia orizzontale (tra Stato membro ed il singolo) e non anche una efficacia diretta nei

rapporti tra privati;

- con riferimento alle richieste formulate da parte avversa, quanto alle commissioni di intermediazione, sono state trattenute al momento dell'erogazione per poi remunerare l'attività del mediatore prodromica alla conclusione del finanziamento e, come tali, non sono restituibili. A comprova dell'effettivo versamento degli importi di tale commissione al mediatore, allega fattura e contabile di bonifico;
- quanto alle commissioni di gestione – in sede di conteggio estintivo sono stati già restituiti a tale titolo € 122,83 secondo il criterio IAS39;
- relativamente alle spese di istruttoria ed alle commissioni di attivazioni, le stesse non sono rimborsabili in quanto afferenti alla fase prodromica alla concessione del prestito;
- in merito alle spese assicurative, nessun rimborso spetta al cliente in quanto la relativa polizza per la copertura del rischio vita del cliente è stata sottoscritta direttamente dalla banca, in qualità di contraente.

Nega il diritto al rimborso delle spese legali.

In conclusione l'intermediario chiede il rigetto del ricorso; in subordine, chiede di decurtare quanto già rimborsato.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi up-front e recurring e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"; inoltre "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, la medesima decisione citata dispone che "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato



utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, alcuni costi contrattuali accessori sono da considerarsi up front. Si osserva, inoltre e in particolare, che il rimborso delle commissioni di gestione, che invece hanno natura recurring, viene riconosciuto sulla base del criterio contrattuale il cui conteggio appare sottoscritto dal ricorrente.

Pertanto il ricorso merita accoglimento secondo il seguente prospetto:

**Dati di riferimento del prestito**

<i>Importo del prestito</i>	€ 22.003,70	<i>Tasso di interesse annuale</i>	5,15%
<i>Durata del prestito in anni</i>	10	<i>Importo rata</i>	235,00
<i>Numero di pagamenti all'anno</i>	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
<i>Data di inizio del prestito</i>	01/11/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,58%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
<i>Spese di istruttoria (A)</i>				350,00	Upfront	37,58%	131,54	0,00	131,54
<i>Commissioni di attivazione (B)</i>				789,60	Upfront	37,58%	296,75	0,00	296,75
<i>Commissioni di gestione (C)</i>				207,60	Criterio contrattuale	***	122,83	122,83	0,00
<i>Costi di intermediazione (D)</i>				2.256,00	Upfront	37,58%	847,85		847,85
<b>Totale</b>				3.603,20					<b>1.276,14</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato non coincide con la somma originariamente richiesta dal cliente il quale, come detto, non indica i calcoli effettuati.

Come da orientamento costante, non vengono riconosciute le spese legali stante la serialità della questione.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.276,14.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA